



## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUFÀ, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESTOR, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2020

Disposizioni in materia di *clownterapia*

ONOREVOLI SENATORI. — La *clownterapia*, detta anche terapia del sorriso, è l'applicazione di tecniche circensi in ambito sanitario, allo scopo di migliorare l'umore dei pazienti, dei familiari e degli accompagnatori. Viene effettuata da soggetti appartenenti ad enti privati (associazioni, cooperative, fondazioni, eccetera) che scelgono il *clown* come figura per relazionarsi con persone ospedalizzate o in difficoltà e sono appositamente formate per operare nel settore socio-sanitario, attraverso tecniche derivate dall'improvvisazione teatrale, dall'arte del *clown*, dalla microprestidigitazione, dal teatro. Il loro lavoro è rivolto alla comunità dei luoghi di cura e specialmente ai degenti, spesso bambini, ricoverati in strutture ospedaliere o anche in case di riposo, case famiglia, orfanotrofi, centri diurni, centri di accoglienza, per alleviarne lo stato d'ansia e la sofferenza e quindi per migliorare contemporaneamente la funzionalità del sistema immunitario.

La *clownterapia* venne già praticata alla fine del 1600 dal sacerdote Angelo Paoli, il quale si travestiva da buffone per far sorridere i pazienti. L'origine moderna, invece, si deve al famoso dottor *Hunter Adams* il quale alla fine degli anni '70, dopo essersi laureato in medicina, iniziò a visitare i suoi pazienti travestito da *clown*, notando gli ef-

fetti benefici che tale pratica produceva. A metà degli anni 80 comincia ad essere utilizzata nei reparti pediatrici degli ospedali di New York.

Oggi esiste addirittura una branca della medicina, la psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) che evidenzia una diretta correlazione tra le emozioni al sistema immunitario, nervoso ed endocrino.

Da allora ad oggi la *clownterapia* si è diffusa nelle cliniche di molti Paesi del mondo e sono ormai acclarate le straordinarie potenzialità del suo affiancamento alle terapie convenzionali, portando a miglioramenti nei pazienti ricoverati negli ospedali che operano con tali pratiche, non solo dal punto di vista psicologico, ma anche da quello più strettamente terapeutico e riabilitativo.

Con il presente disegno di legge si vuole riconoscere l'importante ruolo svolto da coloro che singolarmente o come associazione, operano in questo ambito, individuando altresì il percorso formativo che questi soggetti dovranno seguire.

Il presente disegno di legge intende, infine, promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo della *clownterapia*, quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure clinico-terapeutiche.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge promuove la conoscenza, lo studio e l'utilizzo della *clownterapia* quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

### Art. 2.

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « *clownterapia* » o terapia del sorriso: la possibilità di utilizzare, attraverso l'attività di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale. La *clownterapia* può svolgersi in contesti ospedalieri, non solo pediatrici, in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, carceri, quartieri a rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi;

b) « *clown di corsia* »: la figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell'utente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, applicando i principi e le tecniche della *clownterapia*.

## Art. 3.

*(Formazione)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 lo Stato disciplina la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e degli enti del Terzo settore, indicati all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito della *clown-terapia*.

2. La qualifica professionale di *clown* di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto di *standard* formativi specifici, individuati dal regolamento di cui all'articolo 4.

3. I corsi di formazione sono organizzati degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, iscritti nel registro di cui all'articolo 6, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

## Art. 4.

*(Regolamento)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, tra cui:

a) le materie oggetto del percorso formativo, prevedendo specifiche lezioni su:

- 1) origini e storia della *clownterapia*;
- 2) tecniche utilizzate per la coesione del gruppo;

3) tecniche necessarie all'improvvisazione teatrale;

4) tecniche di mimo, giocoleria comica e micromagia;

5) compiti e tecniche del *clown* di corsia;

6) gestione emotiva e sostegno psicologico degli utenti;

7) norme igieniche e comportamenti da adottare;

*b)* la durata e il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore di tirocinio;

*c)* i requisiti per l'accesso ai corsi;

*d)* le modalità di svolgimento della prova finale;

*e)* le modalità di costituzione e i requisiti professionali dei membri della commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale di cui alla lettera *d)*;

*f)* le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività di *clownterapia* presso strutture o enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Progetti di clownterapia)*

1. Le regioni ogni anno provvedono a emanare un bando al quale possono partecipare gli enti di cui all'articolo 3, per promuovere progetti di *clownterapia* da attuare presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. Le regioni, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono i criteri e le modalità per la partecipazione, l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 8, nonché le

procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

3. La graduatoria per il finanziamento dei singoli progetti è redatta tenendo conto sia del numero di soggetti fruitori del servizio che della loro tipologia.

#### Art. 6.

##### *(Registro degli enti di clownterapia)*

1. Gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al citato decreto legislativo n. 117 del 2017, iscritti al registro di cui all'articolo 11 del medesimo codice, le cui finalità statutarie prevedono l'espletamento dell'attività di *clownterapia* e che svolgono tale attività da almeno tre anni secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4 della medesima legge, possono partecipare ai progetti di cui all'articolo 5.

2. Le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che intendono utilizzare la *clownterapia* si avvalgono degli enti di cui al comma 1.

#### Art. 7.

##### *(Clausola valutativa)*

1. Ogni anno le regioni inviano al Ministro della salute una relazione in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, alle principali attività di *clownterapia* svolte sul territorio, indicando gli enti che sono stati coinvolti nei progetti presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e le relative risorse assegnate.

2. Il Ministro della salute riferisce al Parlamento in merito alle risultanze di cui al comma 1 con apposita relazione annuale.

## Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di attuazione della presente disposizione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00